

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto da Belgioioso Massimiliano, Bosco Stefania e Orsogno Luca Crescenzo, rappresentati e difesi dagli Avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, via della Libertà, n. 62;

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, n. 166/5; Seletek S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come

da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Melo Da Bari, n. 166;

nei confronti

Gelato Daniele, Teta Luigi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione n. 1949 del 31 dicembre 2021, a firma del Responsabile del Servizio “*Risorse umane*” della Provincia di Foggia, recante «*Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. N. 66/2010. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori*», nella parte in cui gli odierni ricorrenti non risultano compresi;
- dell'elenco degli idonei alla prova scritta, recante «*esiti prova scritta istruttore direttivo tecnico cat. D*», pubblicato sul portale istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- del Verbale di insediamento della Commissione esaminatrice del 25 novembre 2021 recante le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e i termini della stessa, i criteri valutativi delle prove scritte espletate dai candidati e le modalità di espletamento delle stesse, nella parte in cui sancisce, in difformità delle disposizioni della *lex specialis*, che la procedura concorsuale si sarebbe svolta in forma cartacea e non su dispositivi elettronici;
- dell'Avviso pubblicato in data 9 novembre 2021 recante «*convocazione prova d'esame*», con cui si dispone la calendarizzazione dell'espletamento della prova del «*Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. n. 66/2010*», dei candidati ammessi alla stessa;
- dell'Allegato “A”, riportante l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta del «*Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di*

n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. n. 66/2010» e della relativa determinazione n. 1360 del 4 ottobre 2021, che dispone «di ammettere, pertanto, con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, n. 257 candidati come riportati nell'elenco di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

- del Bando di «Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. n. 66/2010», nella parte in cui prevede, all'art. 7, che «La prova d'esame è realizzata in forma anonima. La correzione degli elaborati, da parte della Commissione Esaminatrice incaricata, avverrà con modalità che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati e attribuite le relative valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che saranno svolte con modalità digitali», in quanto non prevede le modalità d'imbustamento e di sigillo delle schede anagrafiche e dei relativi fogli risposta degli odierni ricorrenti;

- del medesimo art. 7 del Bando di concorso, nella parte in cui prevede che «durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame (...) telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione», nella parte in cui è stata disattesa;

- della determinazione n. 1944 del 29 dicembre 2020, con cui è stato approvato il bando di «Concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di istruttore amministrativo, Categoria C, posizione economica C1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 E 678 D. LGS. n. 66/2010» successivamente modificato con Avviso n. 50 del 21 luglio 2021;

- della determinazione con cui è stata nominata la ditta SeleTEK S.r.l. per la gestione della procedura concorsuale in questione;
- ove esistenti, dei verbali con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta;
- ove esistenti, dei verbali attestanti gli incontri preliminari tra la SeleTEK S.r.l., la Commissione e l'Amministrazione inerenti la predisposizione dei questionari;
- ove esistenti, dei verbali attestanti le modalità di apertura dei plichi e di garanzia dell'anonimato eseguita dalla ditta SeleTEK S.r.l. per la correzione delle prove scritte;
- ove occorra, dei questionari somministrati in occasione della prova scritta;
- ove esistenti, dei verbali attestanti i nominativi del personale di vigilanza addetti ai lavori d'aula presenti durante l'espletamento della prova scritta del concorso in questione;
- del foglio risposte, del correttore e della scheda anagrafica afferenti alla prova scritta espletata dagli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;
- per l'adozione di misure cautelari collegiali *ex art. 55 c.p.a.*, volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire a parte ricorrente la ripetizione della prova scritta del «*Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. n. 66/2010*» ovvero, in subordine, l'annullamento della procedura selettiva;
- e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere l'unica prova scritta del «*Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA., ai sensi degli artt. 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010*»;

- nonché per la condanna, *ex art. 30 c.p.a.*, delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'*art. 30 c.p.a.*, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ripetizione della prova scritta del *«concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti da istruttore direttivo tecnico categoria giuridica d, posizione economica d1, con riserva di un posto per i volontari delle ff.aa. Ai sensi degli artt. 1014 e 678 d. Lgs. N. 66/2010»*, ovvero, in subordine, all'annullamento della procedura concorsuale, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e della società Seletek S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'*art. 60 cod. proc. amm.*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti hanno partecipato alla selezione pubblica concorsuale in epigrafe indicata.

Nessuno di loro ha superato le prove consistenti nella somministrazione di un *test* a risposta multipla.

1.1 - I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe.

Hanno, inoltre, chiesto l'accertamento del diritto a ripetere l'unica prova scritta del concorso in questione, nonché la condanna, *ex art. 30 c.p.a.*, delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ripetizione della prova scritta ovvero, in subordine, l'annullamento della procedura concorsuale,

nonché, qualora occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione e/o falsa applicazione dall'art. 10 del decreto legge n. 44/2021 e dell'articolo 6 del Bando in ordine alle modalità di svolgimento della prova - Violazione del principio dell'autovincolo dell'Amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. - Violazione e/o falsa applicazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa;

2) Violazione e/o falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e di segretezza della prova - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. - Violazione e/o falsa applicazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Violazione dell'art. 35, comma 3, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Violazione e falsa applicazione dell'allegato 1 del D.M. n. 337/2018 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 97 Cost. - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Essenzialmente, hanno contestato le modalità di espletamento della prova selettiva, censurando - questi in estrema sintesi i profili essenziali di doglianza - che le prove si sarebbero tenute, da un lato, in violazione dell'art. 10 del decreto legge n. 44/2021, che prevede l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per l'espletamento delle prove; dall'altro, in violazione del principio dell'anonimato; infine, hanno lamentato l'omesso controllo dell'introduzione,

da parte dei candidati, di supporti elettronici atti alla comunicazione esterna o al collegamento a Internet.

1.2 - Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia, eccependo *in limine* l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, nonché per carenza di legittimazione/difetto di interesse (per essere *“Tutti i ricorrenti allo stato legittimamente esclusi dalla graduatoria di merito, non avendo superato il punteggio minimo della prova scritta (21/30) necessario per il conseguimento della idoneità”*); nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.

1.3 - Si è costituita in giudizio la società Seletek S.r.l. (ditta incaricata dalla Provincia di Foggia per la predisposizione, gestione e supporto dell'intera procedura concorsuale automatizzata), formulando eccezione preliminare sulla procedibilità del gravame (essendo i ricorrenti *“candidati non ammessi avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima e che le censure mosse nulla hanno a che vedere con il punteggio loro attribuito che rimane (e rimarrà) insufficiente”*); nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.

1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.5 - All'udienza del 13 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, per la definizione in forma semplificata, dopo ampia discussione orale e lette le articolare memorie dell'Amministrazione e della società Seletek e vagliate le eccezioni in esse contenute.

2. - I ricorsi sono in primo luogo inammissibili.

2.1 - I ricorrenti non contestano l'esito delle loro prove, risultando pacifico che le risposte da essi fornite non abbiano raggiunto la sufficienza.

Neppure deducono che gli elaborati abbinati digitalmente alla loro scheda anagrafica (mediante abbinamento del codice a barre indicato sulla scheda anagrafica e sulla scheda contenente il test) non siano i loro.

Può, dunque, dirsi pacifico che le prove svolte dai ricorrenti siano insufficienti e non vi è dubbio alcuno circa la loro paternità (essendo anche ciò incontestato) ed attribuzione ai ricorrenti.

Tanto premesso, deve, quindi, rilevarsi che i ricorsi, mediante le censure svolte, mirano alla ripetizione di una procedura concorsuale che incontestatamente i ricorrenti non sono stati in grado di superare, così risolvendosi sostanzialmente nella pretesa a vedersi riconosciuta una seconda opportunità, pur a fronte di una conclamata ed incontestata inidoneità.

Tanto si risolverebbe, più che nella tutela per l'interesse strumentale alla ripetizione della procedura, nel riconoscimento di tutela per un interesse pretestuoso.

Per tali ragioni, la tutela reclamata va considerata in contrasto con il divieto di abuso del diritto e il principio di buona fede, mirando alla garanzia di quello che, con autorevole dottrina, andrebbe definito "interesse illegittimo".

3. - Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Ed invero, la dedotta violazione dell'anonimato ed anche le altre irregolarità allegate sono rimaste del tutto sfinite di prova, fondandosi solo su allegazioni.

4. - Quanto all'asserita violazione dell'art. 10 del decreto legge n. 44/2021, deve evidenziarsi che esso, come bene emerge nell'*incipit* della disposizione ("*Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale*"), mira a garantire la maggiore celerità dello svolgimento delle prove e non la trasparenza (tutelata da diverse disposizioni di settore), sicchè la norma non può certamente considerarsi quale regola necessaria per lo svolgimento delle prove, configurandosi solo quale modalità a disposizione dell'Amministrazione (e, dunque, facoltà) per garantire la rapida definizione delle procedure.

Né, peraltro, si ravvisa l'invocata violazione dell'autovincolo, in quanto il Bando di concorso non imponeva espressamente e specificamente il necessario utilizzo di p.c. o *tablet* da parte di ciascun candidato.

5. - Riguardo alla censurata violazione del principio dell'anonimato, i ricorrenti deducono, essenzialmente, che ai candidati non è stato consentito di procedere personalmente all'imbustamento né delle schede anagrafiche (raccolte dagli addetti prima dell'imbustamento della prova), né dei moduli -

risposta e che sarebbe stato possibile associare le schede anagrafiche e i due fogli - risposta, consegnati in forma sciolta, e il codice a barre apposto dai candidati; per cui *“con l’ausilio di un semplice smartphone”, sarebbe stato “possibile istantaneamente decodificare tali codici, e nel caso di specie consentire il riconoscimento dei candidati, il che conferma la potenziale riconducibilità della prova al suo autore, violando, conseguentemente, l’anonimato dei concorrenti”*.

5.1 - L’assunto va disatteso.

Ed invero, il Collegio non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame.

5.2 - Osserva la Sezione che non solo è assente qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste e la scansione procedimentale rispettata sembrano escluderne la reale possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative.

5.3 - Ed invero, nella fattispecie concreta in esame, le censure formulate, che introducono l’ipotesi di illecite manomissioni degli elaborati a opera di terzi, non sono state supportate dall’allegazione di specifici elementi di fatto, suscettibili di essere positivamente riscontrati e apprezzati, da cui inferire che, in dipendenza di siffatte modalità di raccolta da parte del personale preposto (nei confronti del quale, comunque, non è stato contestato alcun fatto specifico di manomissione), la prova sia stata materialmente alterata, anche in disparte il rilievo che la correzione era affidata a sistema automatizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 19 luglio 2019, n. 5098).

5.4 - Peraltro, al riguardo, l’Amministrazione e la controinteressata Seletek hanno fornito sufficienti indicazioni in ordine alle modalità di espletamento delle prove.

In particolare, la società Seletek ha chiarito:

- che *“i codici riportati nelle schede anagrafiche e nei fogli risposta della prova ordinaria e della prova di idoneità esibiti in giudizio dai ricorrenti”* (codici numerici) *“sono codici che non compaiono affatto sulla copia cartacea delle schede consegnate ai candidati e,*

successivamente alla commissione e che non compaiono nemmeno oggi sulle schede cartacee compilate dai singoli candidati e conservate dalla Provincia.

Tale codice - che corrisponde alla lettura del codice a barre di cui alle etichette viene creato in sede di correzione delle prove dal software; il documento cartaceo viene scansionato e il software utilizzato procede a verificare la correttezza delle risposte, procede successivamente a decodificare le etichette e salva l'immagine scansionata nella quale viene sovrapposto e stampigliato il codice decriptografato corrispondente alla etichetta ("codice sovrapposto dal software in sede di correzione" - si veda altresì la documentazione depositata in giudizio da Seletek in data 8 aprile 2022); in definitiva, i tre codici a barre identificativi, consegnati ai candidati (identici per la scheda anagrafica e i due fogli/risposta, da applicare uno sulla scheda anagrafica e gli altri due sui due fogli/risposta, sicchè la scheda anagrafica e i due fogli/risposta, raccolti separatamente, non avevano alcun collegamento tra loro se non attraverso il codice a barre), non erano decriptabili a occhio nudo.

Orbene, nessun candidato ha richiesto di verbalizzare anomalie o interferenze esterne o utilizzo improprio di *smartphone*, né i ricorrenti hanno indicato (anche per approssimazione) chi avrebbe potuto procedere nell'immediatezza alla decodificazione dei codici a barre (con il riconoscimento dei candidati), le modalità con le quali l'esito delle prove sarebbe stato alterato, e quando ciò sarebbe accaduto, considerato anche:

- che la prova ha avuto termine alle ore 16,32 e che le operazioni di correzione dei questionari, ritirati dal personale addetto, hanno avuto inizio alle ore 16,40;
- e che la correzione mediante lettura ottica delle 128 schede/risposte relative al questionario e delle corrispondenti n. 128 schede/risposte relative all'idoneità di inglese/informatica risultano essersi svolte immediatamente, al termine della sessione, con una durata di poco più di mezz'ora (dalle ore 16,40 alle ore 17,15, inclusiva pure della stampa degli elenchi degli esiti - anonimi, in ordine di voto e in ordine alfabetico - e dell'affissione dell'elenco nominativo dei candidati che avevano superato la prova - cfr. verbale n. 2).

5.5- Osserva il Collegio che, come ribadito recentemente dalla giurisprudenza, la selezione mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, esclude ogni margine di discrezionalità valutativa, fondandosi su di un giudizio obiettivo e meccanicamente determinato, ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali, sindacabile entro i ristretti limiti della discrezionalità tecnica, effettuata dalla commissione di concorso (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda *Ter*, 16 febbraio 2021, n. 1915); sicchè, nel primo caso, l'assenza di margini di discrezionalità valutativa da parte della P.A. rende oggettivamente recessivi i parametri della segretezza e dell'anonimato (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Prima, 2 aprile 2019, n. 533).

E ancora, *<<di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non [è] tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale>>* (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Seconda, 9 giugno 2016, n. 759): indizi concreti ulteriori che, appunto, non si ravvisano nel caso di specie.

In definitiva, gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 487/1994 *“attengono specificamente alle ordinarie prove scritte, e ai conseguenti adempimenti della commissione volti a garantire l'anonimato degli elaborati, in funzione della correzione degli elaborati da parte della stessa commissione”*, nel mentre, laddove si tratti di prove a risposta multipla con correzione tramite sistemi automatizzati, è inconferente il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza 20 novembre 2013, n. 26 dell'Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 19 luglio 2019, n. 5098).

D'altro canto, la stessa giurisprudenza sopra citata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 26/2013) esclude - sì - che si debba accertare in

concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, ma riconosce - pure - che detto vizio procedurale è ravvisabile solo in presenza di una *“violazione non irrilevante della regola dell'anonimato”*: la rilevanza della violazione, d'altra parte, non può prescindere dalla ricordata fattibilità degli interventi manipolativi, anche in base alle modalità procedurali previste (ben diverse dalle attuali, all'epoca della menzionata pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 26/2013).

Orbene, nella fattispecie concreta *de qua*, risulta indimostrata la concreta fattibilità di interventi manipolativi, anche in base alle modalità procedurali previste, in grado di alterare i risultati della prova.

5.6 - In tale contesto, la censura deve essere respinta, senza ulteriori integrazioni istruttorie.

6. - Analogamente, è soltanto ipotetica e congetturale, e non supportata da elementi specifici, l'affermazione secondo cui, durante lo svolgimento delle prove, vi siano stati candidati che abbiano potuto introdurre e avvalersi di apparecchi di telefonia cellulare o di altri dispositivi elettronici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 19 luglio 2019, n. 5098).

7. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso è inammissibile e, comunque, nel merito, infondato.

9. - Le spese derogano alla soccombenza in ragione della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, nel merito, infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirée Zonno, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO